

INTESA INTERISTITUZIONALE

PREMESSE

La Legge costituzionale 3/2001 definisce, anche attraverso le modifiche all'art. 114 della Costituzione, un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, ponendo su un livello di pari ordinazione Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, quali elementi costitutivi della Repubblica.

Per l'attuazione della Riforma sono previste a livello nazionale specifiche sedi e modalità di confronto istituzionale, quali l'Accordo interistituzionale tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province, e le Comunità montane, stipulato il 20 giugno 2002.

L'art. 118 della Costituzione definisce una ridistribuzione di funzioni fra i vari livelli istituzionali, a partire dalla attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, fatte salve esigenze di esercizio unitario delle stesse.

L'art. 119 della Costituzione prevede che ogni livello istituzionale disponga di autonomia finanziaria di entrata e di spesa e la legge finanziaria 2003 ha costituito l'Alta Commissione di studio, cui partecipano anche le Regioni e gli Enti locali, con la funzione, fra l'altro, di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il processo di adeguamento complessivo dell'ordinamento alla riforma introdotta dalla legge costituzionale 3/2001 deve avvenire in modo armonico e non conflittuale, sulla base dei principi comuni dettati dal nuovo titolo V° della Costituzione e del principio di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, nel rispetto degli impegni nazionali e comunitari.

La Regione Lombardia e le Autonomie territoriali lombarde, alla luce dell'attuale quadro del decentramento determinato dal processo di riordino delle funzioni avviato con la riforma Bassanini, ritengono opportuno superare la fase dei trasferimenti e aprire una nuova fase del confronto finalizzato all'attuazione effettiva della riforma federalista.

Pertanto convengono di individuare principi informatori comuni della loro azione anche nei confronti del Governo e definire

congiuntamente il proprio apporto e contributo per l'attuazione della riforma nel sistema istituzionale regionale, con riferimento sia alle specificità lombarde sia al livello nazionale complessivo, e a tal fine stipulano la presente Intesa interistituzionale.

PRINCIPI GENERALI

1. Giunta regionale lombarda ed enti territoriali lombardi considerano il principio di sussidiarietà nelle sue articolazioni “verticale” ed “orizzontale”, elemento fondante della riforma in senso federalista.
2. I principi di differenziazione ed adeguatezza rappresentano paradigmi essenziali per l'attestazione delle funzioni amministrative presso i vari livelli istituzionali.
3. Ogni livello istituzionale, nella attuazione della riforma, deve disporre di risorse adeguate all'esercizio delle nuove funzioni, coerentemente con l'art. 119 della Costituzione.

FINALITA'

Tutto ciò considerato e alla luce dei principi sopra esposti, gli enti sottoscrittori si impegnano a:

1. Promuovere l'attuazione del nuovo Titolo V° della Costituzione dando assoluto rilievo e priorità all'adeguamento degli assetti istituzionali per la realizzazione di un sistema federalista.
2. Rappresentare, nelle sedi di confronto nazionali, la specificità degli interessi dei cittadini e della realtà socio economica lombarda, valorizzando le differenti vocazioni territoriali.
3. Valorizzare l'apporto comune al processo di revisione del testo unico Enti locali e alla determinazione delle "funzioni fondamentali" ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, armonizzando la potestà legislativa e regolamentare regionale e la potestà regolamentare e statutaria degli Enti Locali.
4. Confrontarsi metodicamente per definire i criteri specifici per l'individuazione del livello di governo sub-regionale ritenuto più idoneo per l'esercizio delle funzioni in attuazione dell'art. 118 della Costituzione.

5. Verificare preventivamente e concordare i criteri per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza locale e del sistema tributario, verificando in particolare:
 - a contenuti e limiti di esercizio della potestà impositiva della Regione, alla luce dell'art. 23 della Costituzione,
 - b contenuti della potestà regolamentare di Province e Comuni, ai fini della attuazione dell'art. 119,
 - c profili per la definizione di criteri utili a una perequazione regionale.
6. Definire i rapporti istituzionali e gli ambiti di confronto e concertazione, anche alla luce della previsione statutaria di costituzione del Consiglio delle Autonomie.

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Esaurite le azioni da intraprendere per il completamento del processo di decentramento, la definizione di ulteriori passi nell'attuazione della riforma costituzionale, va riportata tra i soggetti firmatari ad una sede unica di concertazione, discendente dalla presente intesa, articolata eventualmente in tavoli e/o gruppi di lavoro per materie e/o funzioni.

Si conviene pertanto di istituire un Tavolo istituzionale presieduto da un rappresentante della Giunta e dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori dell'Intesa.

A seguito della sottoscrizione dell'Intesa, in occasione della prima seduta del Tavolo Istituzionale, saranno definiti i compiti e le modalità di funzionamento del Tavolo.